

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "SEMPLICEMENTE COSÌ"

## *Titolo I* *COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO*

### **Art.1**

E' costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata "Semplicemente così". L'Associazione ha sede in Dovera (CR) – frazione Postino – via Garibaldi 14, ed ha durata illimitata.

### **Art. 2**

L'Associazione non persegue scopi di lucro, è apartitica ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale come momento ludico e di crescita culturale.

### **Art.3**

L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore dello spettacolo. In particolare "Semplicemente così" si propone di:

- a) realizzare spettacoli teatrali;
- b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, ecc.;
- c) sostenere e promuovere scopi e iniziative di interesse comune, benefico e solidale;
- d) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- e) promuovere e organizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;
- f) instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni o altre associazioni per realizzare obiettivi comuni.

## *Titolo II* *I SOCI*

### **Art. 4**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

I soci si distinguono in soci fondatori e ordinari: sono fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, ordinari tutti gli altri.

L'Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i soci senza distinzione di sesso, razza, religione e nazionalità.

### **Art. 5**

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che fanno espressa domanda di adesione e si impegnano al rispetto dello Statuto ed al versamento annuale della quota associativa. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo ed avviene a tempo indeterminato.

### **Art. 6**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentarne i locali, il tutto con le modalità e nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno inoltre diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e godono del diritto elettorale attivo e passivo. In particolare i soci maggiori d'età hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

### **Art. 7**

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere la quota annuale.

**Art. 8**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota associativa o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o il suo comportamento risulti incompatibile con le finalità ed i principi sanciti dal presente Statuto.

**Art. 9**

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

*Titolo III**ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA***Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

**Art. 11**

Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della attività svolta.

**Art. 12**

L'attività dell'Associazione ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite fornite dagli associati.

*Titolo IV**L'ASSEMBLEA DEI SOCI***Art. 13**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione.

E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione ai soci tramite lettera recapitata a mano o e-mail, almeno una settimana prima della data dell'assemblea.

**Art. 14**

L'Assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere anziano per età, è costituita e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

**Art. 15**

Di ogni adunanza dell'Assemblea il Segretario, designato di volta in volta tra i presenti, redigerà, su apposito registro, il verbale, che sarà controfirmato dal Presidente.

**Art. 16**

È competenza dell'Assemblea deliberare sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio consuntivo;
- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) fissazione delle direttive generali per l'attività dell'Associazione;
- d) trasferimento della sede sociale;
- e) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno sottoporre.

**Art. 17**

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

*Titolo V*  
**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 18**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre e di un massimo di sette membri, che dovranno essere maggiorenni. Tutti i componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

**Art. 19**

Il Consiglio Direttivo neoeletto si riunisce per l'elezione del Presidente che sarà comunicata ai soci. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere. Quest'ultimo cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità, redige i libri contabili e predispone il bilancio consuntivo.

**Art. 20**

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

**Art. 21**

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di marzo, per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché per la determinazione della quota associativa e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri. Verrà convocato con le stesse modalità previste per l'assemblea dei soci.

Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per età, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione ne verrà redatto il verbale a cura del tesoriere, da controfirmarsi da parte del presidente.

**Art. 22**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) gestire il patrimonio della Associazione e provvedere al perseguimento delle finalità associative;
- e) deliberare in merito all'ammissione nonché in merito all'esclusione dei Soci. In entrambi i casi i Soci interessati saranno avvisati mediante lettera entro due settimane dalla delibera del consiglio;
- f) stabilire periodicamente il calendario delle attività dell'Associazione;
- g) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio;
- h) fissare la misura della quota associativa.

*Titolo VI*  
**IL PRESIDENTE**

**Art. 23**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la firma sociale e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

*Titolo VII*  
**PATRIMONIO ED ENTRATE**

**Art. 24**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

**Art. 25**

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) contributi, finanziamenti e benefici economici provenienti da soggetti pubblici e privati;
- c) frutti dall'attività dell'Associazione in generale.

**Art. 26**

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività.

**Art. 27**

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la misura della quota associativa. La quota associativa non è trasmissibile, nemmeno per causa di morte e non può essere oggetto di rivalutazione.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di quota associativa.

*Titolo VIII*  
**SCIoglIMENTO**

**Art. 28**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 17.

**Art. 29**

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovrà essere devoluto, con delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, a favore di altre associazioni senza scopo di lucro e finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*Titolo IX*  
**NORME FINALI**

**Art. 30**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo contenute agli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

*Dovera, 5 luglio 2010*

*I soci fondatori:*